

*R. D. n. 2742. — Approvazione del Regolamento per l'applicazione della legge sulla pesca nelle acque che bagnano i territori svizzero e italiano.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 novembre 1884 -

**UMBERTO I, RE D'ITALIA.**

Visto il Nostro decreto in data 1.º marzo 1883, n. 1225 (Serie 3.ª), col quale è approvata e vien data esecuzione alla Convenzione firmata a Berna li 8 novembre 1883 per stabilire disposizioni uniformi sulla pesca nelle acque comuni all'Italia ed alla Svizzera; - visto l'articolo 16 di detta Convenzione, in forza del quale, i due Stati contraenti s'impegnano di prendere i provvedimenti necessari per mettere in esecuzione sul proprio territorio le disposizioni accolte dalla Convenzione medesima; - visto l'articolo 2 della legge sulla pesca del 4 marzo 1877, n. 3706 (Serie 2.ª); - veduti i pareri dei consigli provinciali e delle camere di commercio; - udito l'avviso del consiglio superiore dei lavori pubblici, del consiglio di Stato e della commissione consultiva della pesca; - sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dal ministro di agricoltura, industria e commercio per l'applicazione della legge sulla pesca nelle acque del lago Maggiore, dal lago di Lugano, dei fiumi di Doveria, Melezza, Giona, Tresa, Breggia, Maira, Poschiavina, Spöl ed in ogni altro corso d'acqua che scorra successivamente nei due territori svizzero ed italiano.

Art. 2. Il regolamento anzidetto avrà esecuzione dal di 1.º novembre 1884, e da quel giorno cesseranno d'aver rigore nei luoghi sopracitati le disposizioni del regolamento sulla pesca lacuale e fluviale, approvato col Regio decreto 15 maggio 1884, n. 2449 (Serie 3.ª).

Ordiniamo, ecc. — Dato a Monza, addì 19 settembre 1884.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto — *Il Guardasigilli*  
FERRACCIU'.

REGOLAMENTO SPECIALE per l'applicazione della legge sulla pesca 4 marzo 1877, n. 3706 (Serie 2.<sup>a</sup>), nelle acque che bagnano i territori italiani e svizzero, approvato con Regio decreto 19 settembre 1884.

Art. 1. La pesca nelle acque che bagnano i due territori svizzero ed italiano, come sono quelle del lago Maggiore, del lago di Lugano, dei fiumi Doveria, Melezza, Giova, Tresa, Breggia, Maira, Poschiavina e Spöl, è disciplinata dalla legge 4 marzo 1877 e dal presente regolamento.

Art. 2. Le disposizioni degli articoli 5, 6, 16, 18, 19, 20, 22 e 23 della legge 4 marzo 1877 saranno applicate anche alle acque di proprietà privata in comunicazione immediata colle pubbliche.

In esecuzione degli articoli 2, 3 e 18 della legge saranno pure applicati alle medesime acque la prima parte dell'art. 7, nonché gli articoli 7, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 27 e 28 del presente regolamento.

Gli articoli sopra citati dalla legge e del regolamento non saranno ad ogni modo applicati alle acque diffuse sulle campagne per la coltivazione del riso, o in caso di alluvione, ed alle acque di privata proprietà, che sono separate dalle acque pubbliche per mezzo di dighe o salti verticali d'altezza non inferiore a metri 2, misurati dal livello superiore al livello inferiore del corso d'acqua.

I divieti stabiliti in forza dell'art. 22 del regolamento non si estendono al proprietario delle acque di privata proprietà, quando a lui medesimo sia dovuta l'introduzione della nuova specie di animali acquatici.

Art. 3. La pubblica dichiarazione, che, a sensi dell'art. 17 della legge debbono fare le provincie, i comuni ed i consorzi di scolo o di irrigazione per riservarsi il diritto di pesca nelle acque di loro proprietà, verrà inserita nel Giornale degli annunzi giudiziari della provincia, affissa all'albo pretorio dei comuni, nel territorio dei quali trovansi le acque, comunicata in copia al prefetto della provincia, e riassunta, mediante leggende chiaramente visibili, sopra segnali collocati in luoghi opportuni lungo le rive.

Art. 4. Nelle nuove concessioni d'acqua a scopo industriale ed agrario, il prefetto, sentito il parere dell'ufficio del Genio civile, nonché le ragioni degli interessati industriali ed agrari e di quelli della pesca può prescrivere:

- a) Che non vengano riservate in acque pescose quelle inquinate da materie atte a danneggiare i pesci;
- b) Che nei salti d'acqua siano praticati convenienti piani inclinati oppure scale di monta.

Contro le deliberazioni del prefetto, entro un mese dalle relative pubblicazioni, ogni avente interesse può ricorrere al ministero di agricoltura, industria e commercio.

Rispetto ai fiumi ed ai minori corsi e bacini di acqua, dove gli interessi della pesca abbiano importanza prevalente, il prefetto, udito il parere della deputazione provinciale e della camera di commercio, potrà vietare o circoscrivere a certi luoghi la macerazione della canapa ovvero sottoporla ad opportune cautele, perchè essa abbia luogo col minor danno possibile della pesca.

Art. 5. Nessuna rete fissa od altro artificio di pesca, che posi sul fondo, potrà esser teso negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, colatori pubblici e canali demaniali, sia continuamente, sia interpolatamente, senza speciale autorizzazione dell'autorità amministrativa che potrà ricusarla od assoggettarla a speciali condizioni per la tutela del regime idraulico.

Il ministero dei lavori pubblici determinerà, secondo la importanza dei casi, l'autorità a cui spetta provvedere in proposito.

Le domande saranno sempre rivolte al prefetto della provincia.

Art. 6. Nei luoghi in cui gli interessi della pesca siano così predominanti da rendere indispensabile, per la conservazione delle specie, la deviazione ed epurazione delle acque di qualsiasi provenienza reputate nocive, il prefetto, sentita la deputazione provinciale, potrà prescrivere in ogni tempo l'esecuzione dei detti lavori.

La stessa autorità, parimenti dopo aver sentita la deputazione provinciale, potrà prescrivere ai proprietari di argini, dighe, chiuse, ed altre simili costruzioni fatte nei corsi d'acqua, per scopo diverso da quello della pesca, di prendere, ove sia possibile, disposizioni tali da assicurare il libero passaggio pei pesci.

Contro queste deliberazioni è ammesso il ricorso al ministero conforme al disposto dell'articolo precedente.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicheranno ai legittimi utenti di acque a scopi industriali ed agricoli, che si trovino in possesso di tale diritto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7. È vietato di adoperare per la pesca, nei corsi di acqua e alle loro foci nei laghi, apparecchi fissi o mobili (reti, dighe, ecc.), che impediscano il passaggio del pesce, per più della metà della larghezza del corso d'acqua, misurata ad angolo retto dalla riva.

La distanza fra due di questi apparecchi fissi o mobili, impiegati simultaneamente sulla medesima riva, o sulle due rive opposte, non potrà essere inferiore al doppio dello sviluppo del più grande di essi.

Art. 8. È vietato di esercitare la pesca colle casse per le trote e con tavelli a frascate per i pesci persici.

È vietato di occupare a scopo di pesca il fondo delle spiagge del lago con murere, smorze, ghiaroli e simili opere stabili, all'intorno delle lognaie, fascinate e peschiere.

È del pari vietata la pesca con la tirlindana nelle epoche in cui, giusta il tenore del succitato art. 17, è proibita la pesca delle trote e del pesce persico.

Art. 9. È vietato di adoperare e collocare nelle acque, reti ed altri ordigni da pesca a distanza minore di 20 metri dalle scale di monta, dai graticci degli opifici, dagli sbocchi dei canali, dalle chiuse o catteratte e dai salti di acqua.

Art. 10. È vietato di pescare con ogni sorta di reti a sacco, tirate da terra o da barche fisse, che necessariamente radano il fondo delle acque, e in particolare con la *bighezza* od *areazza*, col *bighezzo*, con la *bottera* e la *riacera*.

È pure vietato di pescare mediante reti, le quali separatamente o con la loro riunione, eccedano 100 metri di lunghezza e 30 metri di altezza.

È vietato inoltre il commercio di tutte le reti anzidette.

Art. 11. Per le materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici, si intendono compresi, agli effetti dell'art. 5 della legge 4 marzo 1877, n. 3706 (Serie 2.<sup>a</sup>), anche il *coccolo di levante*, la *noce vomica*, la *morfina*, la *calce*, il *nero di fumo*, o la *fuliggine*, il *fosforo*, e fra le materie esplodenti s'intende compresa agli stessi effetti la *polvere pirica*.

Art. 12. È vietato tanto la detenzione, quanto la vendita delle cartucce di dinamite fabbricate per la pesca.

Art. 13. È vietato di prosciugare stagni e di deviare o prosciugare corsi d'acqua a scopo di pesca.

Se queste operazioni sono necessarie per altri scopi, deve esserne dato avviso in tempo utile al prefetto della provincia, ed ai proprietari ed ai possessori di diritti di pesca.

Il prefetto, se giudica prevalente l'interesse della pesca, può ad ogni modo interdire le dette operazioni, salvo il ricorso al ministero di agricoltura, industria e commercio, in conformità al disposto dell'art. 4.

Art. 14. Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo precedente non si applicheranno a coloro i quali, all'entrata in vigore del presente regolamento, fossero in possesso legittimo del diritto di eseguire a scopo diverso dalla pesca le operazioni annunciate nel primo comma dell'articolo medesimo.

Art. 15. Nelle acque pubbliche, non soggette a diritti privati o a concessioni regolari di pesca, il primo occupante di un posto per l'esercizio della pesca, ha il diritto di mantenersi esclusivamente per tutto lo spazio necessario al maneggio ed al compiuto svolgimento degli ordigni di cui va munito, e per tutto il tempo durante il quale è da lui effettivamente proseguita la pesca, sia colla presenza personale, sia con quella dei suoi ordigni in attività di pesca, indicati all'occorrenza da segnali.

Niuno può impedire ad altri l'occupazione di un posto abbandonato, ancorchè sia ingombrato da barche o da ordigni di pesca inoperosi.

Art. 16. I pesci delle seguenti specie, perchè la loro pesca ed il loro commercio non sieno vietati a sensi dell'art. 3 della legge 4 marzo 1877, n. 3706 (Serie 2.<sup>a</sup>), debbono aver raggiunto nella loro lunghezza totale, cioè dalla punta del muso all'estremità della pinna codale, le misure qui appresso indicate:

Trota di lago (*Trutta carpio*, Linn.) e carpa o reina (*Cyprinus carpio*, Linn.), centimetri 50.

Trota di fiume (*Trutta fario*, Linn.), temolo (*Thymallus vulgaris*, Nils.), e tinca (*Tinca vulgaris*, Cuv.), centimetri 15.

Pesce persico (*Perca fluviatilis*, Linn.), alosa (*Alosa vulgaris*, Val.), cheppia, agone, sardena, antesino o cabiana, centimetri 10.

Tutte le altre specie centimetri 5.

Nel divieto del commercio dei detti pesci s'intende compresa la loro detenzione, messa in vendita, vendita e compera.

I pesci presi, che non avessero la lunghezza indicata, dovranno essere immediatamente rimessi nell'acqua.

Art. 17. Sono vietate la pesca, la vendita e la compera dei pesci freschi delle seguenti specie:

Trota di lago (*Trutta carpio*, Linn.) e di fiume (*Trutta fario*, Linn.) dal 15 ottobre al 15 gennaio.

Temolo (*Thymallus vulgaris*, Nils.) dal 15 febbraio al 15 aprile.

Pesce persico (*Perca fluviatilis*, Linn.) durante tutto il mese di maggio.

Tinca (*Tinca vulgaris*, Cuv.) e carpa (*Cyprinus carpio*, Linn.) durante tutto il mese di giugno.

Alosa (*Alosa vulgaris*, Val.), cheppia, agone, ecc., dal 15 maggio al 15 giugno.

Art. 18. Sono vietati la pesca ed il commercio dei gamberi dal 1.<sup>o</sup> novembre al 31 marzo.

Art. 19. I divieti stabiliti negli articoli precedenti e nell'art. 3 della legge 4 marzo 1877, n. 3706 (Serie 2.<sup>a</sup>), non sono applicabili ai pesci provenienti da vivai privati e da stabilimenti di piscicoltura: questi pesci devono però essere accompagnati da certificato rilasciato dal sindaco del luogo, in cui sieno indicate la loro provenienza e la loro quantità. Mancando tale certificato sono considerati come presi in acque pubbliche.

Art. 20. Coloro i quali per scopi scientifici di piscicoltura o di allevamento artificiale nei bacini di acqua dolce, intendono valersi delle facoltà concesse dall'art. 3 della legge 4 marzo 1877, ovvero pescare a scopo scientifico di piscicoltura o di allevamento e vendere i pesci riproduttori, in tempo in cui siano vietate, o la pesca di pesci ed altri animali acquatici non pervenuti alle dimensioni sovra sta-

bilite, dovranno far constare gli scopi anzidetti al prefetto della provincia, il quale prescriverà le discipline da osservarsi, perchè l'esercizio delle facoltà medesime non sia rivolto ad altro scopo.

Il prefetto rilascerà al richiedente analogo certificato, la cui validità non potrà eccedere sei mesi.

Art. 21. Il prefetto, sentita la deputazione provinciale e la camera di commercio, potrà proibire dal 15 ottobre al 15 gennaio qualunque pesca in quei fiumi e corsi di acqua, o tratti di essi, nei quali la pesca della trota abbia importanza prevalente, e le torni necessario questo modo di tutela.

Art. 22. È vietato di introdurre una nuova specie di pesci nelle acque cui si applica il presente regolamento, senza averne riportata licenza dal ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale dovranno essere indirizzate le istanze relative per mezzo della prefettura locale.

Art. 23. La pesca e la vendita dei pesci ed altri animali di specie nuovamente introdotte nelle acque anzidette non potranno aver luogo che nel tempo e sotto le discipline che, previ gli accordi internazionali a norma della convenzione in vigore, saranno stabilite dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 24. Nel caso che una straordinaria mortalità colpisca una specie di pesci o d'altri animali acquatici, il prefetto, sentite la deputazione provinciale e la camera di commercio, potrà proibirne la pesca per tutto il tempo che stimerà opportuno.

Art. 25. L'approvazione degli ufficiali ed agenti speciali nominati da province, comuni o altri aventi interesse per la sorveglianza della pesca, ai sensi dell'articolo 13 della legge, sarà data dal prefetto della provincia.

Art. 26. Gli agenti ordinari dei comuni devono invigilare il commercio del pesce ed accertare le contravvenzioni che venga loro fatto di scoprire ovunque e nei comuni chiusi, specialmente all'ingresso del recinto daziario.

Se non hanno la qualità di giurati devono promuovere immediatamente l'intervento di un ufficiale od agente giurato competente.

Art. 27. Le contravvenzioni agli articoli 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 22 del presente regolamento sono punite con pena pecuniaria da lire 2 fino a lire 50.

La stessa pena si applica ai trasgressori dei divieti stabiliti dal ministro di agricoltura, industria e commercio, ai termini dell'articolo 23, e dal prefetto ai termini degli articoli 4, 6, 21 e 24 del regolamento.

Alle dette contravvenzioni sono applicabili, in caso di recidiva, le disposizioni dell'articolo 19 della legge.

Art. 28. Gli apparecchi fissi o mobili di pesca, collocati in contravvenzione all'articolo 6 della legge, e quelli posti in contravvenzione all'articolo 7 del presente regolamento, saranno rimossi.

Art. 29. Al prodotto delle ammende, delle multe e delle confische partecipano per un quarto, ai termini della legge 26 gennaio 1865, n. 2154, gli agenti che hanno accertato le contravvenzioni.

Art. 30. Le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con Regio decreto 15 maggio 1884, rimangono in vigore e saranno applicate nelle acque alle quali si riferisce il presente regolamento.

Visto d'ordine di Sua Maestà

*Il ministro di agricoltura, industria e commercio*

B. GRIMALDI.

*R. D. n. 5888 ter. — Modificazioni al Regolamento di pesca marittima.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 gennaio 1889 -

UMBERTO I, RE D'ITALIA.

Visto l'art. 2 della legge sulla pesca del 4 marzo 1877, n. 3706 (serie 2<sup>a</sup>); - visto il R. decreto 15 novembre 1882, n. 1090 (serie 3<sup>a</sup>), che approva il Regolamento di pesca marittima; - veduti i pareri dei Consigli provinciali, delle Camere di commercio e dei capitani di porto; - udito l'avviso della Commissione consultiva della pesca, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato; - udito il Consiglio dei ministri; - sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Al 1° comma dell'art. 84 del Regolamento di pesca marittima approvato con Regio decreto 15 novembre 1882, n. 1090 (serie 3<sup>a</sup>), è aggiunto il seguente comma:

La pesca del corallo nel mare di Sciacca è proibita temporaneamente.

Art. 2. Le disposizioni del R. decreto 21 aprile 1887, n. 4485 (serie 3<sup>a</sup>), sulla pesca del corallo nel mare di Sciacca sono abrogate. Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 29 dicembre 1888.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *il guardasigilli*: ZANARDELLI.

*R. D. n. 6271. — Modificazione dell'art. 41 del Regolamento di pesca marittima.*

- Pubblicato nella gazzetta ufficiale del 31 luglio 1889 -

UMBERTO I, RE D'ITALIA.

Visto l'art. 2 della legge sulla pesca del 4 marzo 1877, n. 3706 (serie 2<sup>a</sup>); - visto il R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090 (serie 3<sup>a</sup>), che approva il regolamento di pesca marittima; - veduti i pareri dei Consigli provinciali, delle Camere di Commercio e dei capitani di porto; - udito l'avviso della Commissione consultiva per la pesca, del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato; - sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; - abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'art. 41 del regolamento di pesca marittima, approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090 (serie 3<sup>a</sup>), è modificato come appresso:

LEGGE E REGOL. SULLA PESCA.

Nei compartimenti marittimi di Porto Maurizio, Savona, Genova, Spezia, sono permessi nei mesi di febbraio e marzo la pesca ed il commercio dei bianchetti e delle paase o paasette (piccole sardine ed alici) comunque abbiano dimensioni inferiori a quelle stabilite nello art. 17.

Art. 2. Allo stesso art. 41 del regolamento predetto è aggiunto il seguente comma:

« La pesca del Rossetto (*latrunculus albus*) qualunque dimensione esso abbia è permessa ovunque ed in ogni tempo ».

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 7 luglio 1889.

UMBERTO.

L. MICELLI.

Visto — *Il guardasigilli*, ZANARDELLI.